

PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI VIGONOVO



***PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE
Aggiornamento 2006***

Relazione illustrativa

prof. ing. Marco Pasetto

Via Curtatone e Montanara, 3 - 35141 PADOVA
tel./fax : 049/8711835 – studiopasetto@tin.it

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI VIGONOVO Aggiornamento 2006

CRITERI GENERALI DI REDAZIONE DEL PIANO

Premessa

Il *D.P.C.M. 1.03.91* "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ha stabilito l'obbligo per tutti i Comuni (art. 2, comma 1) di adottare una classificazione acustica in zone, "ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti" consentiti nel territorio; tali limiti sono stati correlati nel medesimo Decreto a sei distinte classi di destinazione d'uso del territorio (Tabb. I e II).

Successivamente, la Regione Veneto, con *Deliberazione di Giunta 21.09.93* n. 4313 ha fornito i "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al dpcm 1 marzo 1991".

La Legge 26.10.95 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (con le modifiche dell'art. 7 della Legge 31.07.2002 n. 179) ha ribadito la competenza dei Comuni per la classificazione acustica del territorio comunale, evidenziando la necessità del susseguente coordinamento degli strumenti urbanistici adottati con le determinazioni della classificazione suddetta (art. 6 commi 1a, 1b). Ha altresì attribuito ai Comuni l'obbligo di adottare piani di risanamento acustico (art. 6 comma 1c, art. 7) laddove i livelli sonori rilevati fossero incompatibili con la classificazione acustica del territorio, stabilendo opportuni ulteriori adempimenti al

fine di abbattere l'inquinamento acustico: l'esercizio di attività di controllo del rispetto delle normative per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni, provvedimenti, licenze e autorizzazioni (art. 6 comma 1d); l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico (art. 6 comma 1e); il rilevamento ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli (art. 6 comma 1f); l'esercizio di funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza di prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e da sorgenti fisse, da macchine rumorose e attività svolte all'aperto (art. 6 comma 1g, art. 14 comma 2); la concessione di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e spettacoli temporanei o mobili (art. 6 comma 1h); l'obbligo di adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore (art. 6 comma 2).

Il *D.P.C.M. 14.11.97* "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" ha determinato i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità da riferire alle classi di destinazione d'uso del territorio previste nella zonizzazione acustica Comunale.

Il *D. Ministero dell'Ambiente 16.03.98* "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" ha precisato le modalità di misura del rumore.

La *Legge Regionale del Veneto 10.05.99 n. 21* ha imposto l'obbligo ai Comuni di: provvedere alla redazione dei piani di classificazione acustica nel termine di mesi sei dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R. (art. 3 comma 1), verificarne la conformità alle Direttive regionali (art. 3 comma 3), adeguarli a seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici o di varianti di quelli vigenti (art. 3 comma 4); coordinare gli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica (art. 3 comma 5). Ha ribadito, altresì, la necessità di predisporre piani di risanamento acustico (art. 5) e svolgere attività di controllo delle emissioni sonore da attività temporanee

(cantieri edili, accensione di fuochi d'artificio, lancio di razzi, impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio, attività sportive o ricreative rumorose, circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento, festival o manifestazioni) (artt. 7, 8).

Il *D. Ministero dell'Ambiente 29.11.00* (con le modifiche di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 23.11.2001) ha definito i criteri per l'attuazione dei piani di risanamento acustico da parte delle società o enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

Il *D.P.R. 30.03.2004* n. 142 ha fornito le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, introducendo il concetto di "fascia di pertinenza acustica" delle infrastrutture stradali (art. 3), in cui verificare il rispetto dei limiti di immissione (artt. 4 e 5) codificati in relazione alla tipologia di strada, di fascia di pertinenza acustica e di ricettore sensibile ivi presente (Allegato 1).

Ciò premesso e considerato, in ottemperanza alle leggi vigenti, è stato redatto l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Vigonovo.

Il piano si compone di n. 1 tavola grafica in scala 1:5.000 e della presente relazione illustrativa.

INDIRIZZI NORMATIVI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI

Il D.P.C.M. 1.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ha stabilito l'obbligo per tutti i Comuni di adottare una classificazione acustica in zone, fissando per ogni zona i "limiti massimi dei livelli sonori equivalenti" consentiti.

La classificazione è impostata su 6 zone, corrispondenti a diverse destinazione d'uso del territorio, ferma restando la possibilità di inquadrare, provvisoriamente, tutte quelle aree, altrimenti non collocabili, nella generica classe definita come "tutto il territorio nazionale" (art. 6):

Classe I - Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali ed con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande

comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Ad ogni classe sono stati abbinati limiti diurni e notturni massimi di livello sonoro tollerato in un "Tempo di riferimento".

La Legge 26.10.95 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ha posto le premesse per una revisione delle modalità di quantificazione e qualificazione dell'inquinamento acustico, definendo specifici parametri da utilizzare come termine di riferimento nel monitoraggio del rumore:

- *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *valori limite di immissione* (assoluti, differenziali): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

I suddetti limiti sono stati successivamente quantificati nel D.P.C.M. 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in funzione delle classi di destinazione d'uso del territorio (in precedenza definite) e dei "tempi di riferimento" (diurno, 06.00-22.00, e notturno, 22.00-06.00):

Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

<i>Classe</i>	<i>Tipologia di zona</i>	<i>Limite diurno</i>	<i>Limite notturno</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art.3)

<i>Classe</i>	<i>Tipologia di zona</i>	<i>Limite diurno</i>	<i>Limite notturno</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità - Leq in dB(A) (art.7)

<i>Classe</i>	<i>Tipologia di zona</i>	<i>Limite diurno</i>	<i>Limite notturno</i>
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Lo stesso Decreto ha definito i “valori di attenzione” e le modalità di determinazione ed applicazione dei suddetti limiti, rinviando, altresì, a successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente (in data 16.03.98) per la precisazione delle “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

Il D.P.C.M. 14.11.1997 chiarisce esplicitamente (artt. 3 co. 2, 4 co. 3, 6 co. 3) che i valori limite “assoluti” e “differenziali” di immissione e i valori di attenzione non si applicano all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali. Inoltre (art. 5), il Decreto rimanda ad altro strumento normativo (poi emanato su G.U. 1.06.2004 e corrispondente al D.P.R. n. 142/2004) per l’individuazione dei valori limite di immissione ed emissione abbinati alle infrastrutture di trasporto, all’interno delle fasce di pertinenza (la cui definizione e caratterizzazione è parimenti oggetto di codifica).

Il Decreto Ministero dell’Ambiente 29.11.00 ha statuito le modalità di risanamento per superamento dei valori limite delle sorgenti sonore localizzate in corrispondenza di infrastrutture di trasporto.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30.03.04 sono state, infine, emanate le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, da applicarsi a:

- a) infrastrutture stradali esistenti;
- b) infrastrutture di nuova realizzazione;
- c) ampliamento di infrastrutture in sede di infrastrutture stradali in esercizio;
- d) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti.

Le emissioni sonore prodotte dai veicoli restano fissate dalle Leggi vigenti (*in primis*, art. 80 D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e art. 9 D.P.R. 30.03.2004 n. 142).

I valori limite di emissione, attenzione, qualità non si applicano alle infrastrutture in oggetto. I valori limite di immissione sono invece riferiti a fasce di pertinenza acustica, la cui dimensione è differenziata in relazione al tipo di strada. Per i ricettori situati all'interno delle suddette fasce vengono definiti i nuovi valori limite di immissione.

Valori limite assoluti di immissione
Leq in dB(A) : strade di nuova realizzazione

Tipo di strada		Fascia di pertinenza	Scuole, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Autostrada	A	250	50	40	65	55
Extraurb. principale	B	250	50	40	65	55
Extraurb. secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
Urbana scorrimento	D	100	50	40	65	55
Urbana di quartiere	E	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori limite di immissione del DPCM 14.11.97 e comunque conformi alla Zonizzazione acustica delle aree urbane			
Locale	F	30				

N.B. Per le scuole si applica il solo limite diurno

**Valori limite assoluti di immissione
Leq in dB(A) : strade esistenti**

Tipo di strada		Fascia di pertinenza	Scuole, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Autostrada	A	100 (A)	50	40	70	60
Autostrada	A	150 (B)	50	40	65	55
Extraurb. principale	B	100 (A)	50	40	70	60
Extraurb. principale	B	150 (B)	50	40	65	55
Extraurb. secondaria	Ca	100 (A)	50	40	70	60
	Ca	150 (B)	50	40	65	55
Extraurb. secondaria	Cb	100 (A)	50	40	70	60
	Cb	50 (B)	50	40	65	55
Urbana scorrimento	Da	100	50	40	70	60
Urbana scorrimento	Db	100	50	40	65	55
Urbana di quartiere	E	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori limite di immissione del DPCM 14.11.97 e comunque conformi alla Zonizzazione acustica delle aree urbane			
Locale	F	30				

N.B. Per le scuole si applica il solo limite diurno

Il D.P.R. stabilisce, infine, le modalità di attuazione degli interventi per il rispetto dei limiti suddetti (art. 6), da ripartirsi fra attività dirette sul ricettore (art. 7) e attività di risanamento acustico a carico del titolare di concessioni e/o permessi attinenti i ricettori in fascia di pertinenza.

INDIRIZZI DELLA REGIONE VENETO PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

Criteri informativi della D.G.R.V. n. 4313.

Il riferimento normativo particolare per l'applicazione dei provvedimenti legislativi nazionali nella redazione dei piani di classificazione acustica resta la D.G.R. del Veneto n. 4313 del 21.09.93, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 88 del 19.10.93.

Tale normativa, fissa i *criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1.03.91*. Le classi previste dal D.P.C.M. 1.03.91, vengono ulteriormente precisate nei seguenti termini:

Classe I: aree particolarmente protette

1. I complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana. Sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori non inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni come i day hospital e i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri.
2. Le aree residenziali rurali, cioè i centri rurali e i nuclei di antica origine che costituiscono il presidio storico di antica formazione.
3. Le aree di particolare interesse urbanistico:
 - i beni paesaggistici e ambientali vincolati
 - le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della legge 8 agosto 1985, qualora non interessati da uso agricolo e comunque solo per aree non ricadenti in aree edificate

- i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del D.P.C.M. 1.03.91, cioè quei centri storici classificati dal P.R.G. vigente come zona A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere.
- i parchi, le riserve, le aree a tutela paesaggistica, le zone umide e le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali in cui insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare nelle altre classi.

Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

In questa classe sono inserite le "aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali ed artigianali". Si tratta, in genere di quartieri residenziali, che non hanno assi di attraversamento significativi della rete viaria, classificati con Zona C del PRG vigente.

Classe III: aree di tipo misto

In questa classe sono inseribili:

1. Le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Considerato che oggi, nel Veneto, l'uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali salvo quelle già inserite in classe I.

Nello specifico, possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate come zona E dal PRG vigente, nonché le sottozone E1, E2, E3 della legge 24.
2. Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di

attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

In tale classe devono essere inserite le aree urbane localizzate intorno al "centro città", solitamente individuate dal PRG vigente come B o C, oppure in zone del centro storico o di espansione.

Classe IV: aree di intensa attività umana

In questa classe sono inseribili:

1. Le aree con limitata presenza di piccole industrie, ovvero quelle aree residenziali in cui la presenza di piccole attività industriali, pur non essendo configurabile come elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale.
2. Le aree portuali.
3. Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione.
4. Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici e presenza di attività artigianali. La descrizione consente di individuare tali aree come il "centro città", cioè quelle aree urbane caratterizzate da un'alta presenza di attività terziarie. Nel caso del Veneto, l'area di "centro città" coincide spesso con l'area di centro storico, cioè con le zone A e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B.

Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigente, i centri commerciali, gli

ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq.

Classe V : aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI: aree esclusivamente industriali.

Rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi (non costituisce insediamento abitativo la casa del custode).

Criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane

La D.G.R. Veneto 21.09.93 n. 4313 definisce un criterio metodologico elementare per la classificazione delle aree urbane (centri abitati), basato sulla quantificazione di 4 parametri di valutazione:

- Tipologia e intensità del traffico
- Densità della popolazione
- Densità delle attività commerciali
- Densità delle attività artigianali

La classificazione delle aree urbane è stabilita sommando i contributi dei 4 parametri di valutazione, secondo le indicazioni della seguente tabella:

Parametri/Punteggio	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Traffico veicolare/ferroviario	Locale	Di attraversamento	Intenso
Attività commerciali e terziarie	Limitate	Presenti	Elevate
Attività artigianali	Assenti	Limitate	Presenti

Le aree con valore 4 sono di classe II.

Le aree con valori tra 5 e 8 sono di classe III.

Le aree con valori superiori a 8 sono di classe IV.

Infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali

Per quanto riguarda la rete stradale, la normativa stabilisce criteri abbastanza precisi, sebbene per certe sue parti possano sussistere dubbi interpretativi.

La strada, di per sé, non fa parte di una zona, ma viceversa deve essere vista come un elemento che concorre alla determinazione della zona stessa (i diversi tipi di strada e i relativi flussi veicolari giocano un ruolo fondamentale nel caratterizzare ogni singola zona).

L'interpretazione dei criteri fornita dalla Regione Veneto è, in questo senso, analoga a quella dei documenti proposti da altre regioni d'Italia, nonostante la diversità dei criteri metodologici che ne sono alla base (talune regioni, ad es. il Lazio, arrivano ad assumere il flusso veicolare orario come elemento caratterizzante la zona: cfr. L.R. n. 18 del 3.08.2001). Oltretutto, se solo si considera l'entità del rumore emesso dal traffico veicolare, si intuisce l'impossibilità di poter garantire "sulla strada" livelli sonori confrontabili con quelli rilevati nella zona da essa sottesa. Non a caso:

- a. la successiva "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ha stabilito la differenza concettuale tra "valore limite di emissione", "di immissione" e "di qualità";

- b. il D.P.C.M. 14.11.97 ha evidenziato come le fasce di pertinenza stradale siano soggette ad una regolamentazione distinta da quella più generale contenuta nel precedente documento;
- c. il D.P.R. n. 142 del 30.03.04 ha sanato il precedente vuoto legislativo codificando le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, stabilendo i valori limite di immissione tollerati.

Per armonizzare la strada con gli elementi ad essa contigui, viene ripreso nella D.G.R.V. il concetto di "fascia di rispetto stradale", proprio del "Codice della Strada" (così come modificato dal D.P.R. 16.09.96 n. 610).

I - Strade urbane. Per le strade ad elevato carico veicolare (come sopra specificato), si deve inserire l'area limitrofa in zona IV, indipendentemente dalla destinazione d'uso della zona (l'ampiezza della fascia di rispetto è, in linea teorica, dedotta dal P.R.G.; tuttavia, poiché tale strumento di pianificazione non sempre rispecchia la categoria funzionale dell'infrastruttura di cui al Codice della Strada, è alle prescrizioni di questo che viene effettuato l'adeguamento, in caso di palese incongruenza). Viceversa, per le altre strade urbane, vale la classificazione della zona da esse sottesa.

II - Strade extraurbane. Per le strade extraurbane la classificazione delle fasce di rispetto è molto più semplice, in quanto la normativa impone il loro inserimento in zona IV.

In particolare, le fasce di rispetto hanno una larghezza di:

60 m per strade di tipo A

40 m per strade di tipo B

30 m per strade di tipo C

20 m per strade di tipo F

10 m per strade vicinali.

Di fatto, però, il recente D.P.R. n. 142/2004 va molto al di là delle indicazioni regionali e, attraverso la definizione innovativa delle fasce di pertinenza acustica, sostituisce e completa il preesistente criterio secondo il quale “le fasce di rispetto stradali” potevano essere identificate con predefinite classi acustiche di territorio.

Per quanto concerne la rete ferroviaria, si prevede che le aree più prossime siano assimilate alle fasce di rispetto delle strade di grande comunicazione, per le quali si prevede collocazione in Zona IV. In questo caso, le “distanze minime a protezione dei tracciati” sono indicate dal D.P.R. n. 753 dell’11.07.1980 e fissate in 30 m “dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”. Ciò è però in contrasto con i criteri meno restrittivi di cui al D.P.R. 18.11.1998 n. 459, che definisce Livelli sonori ammissibili di 70 dB(A) nelle ore diurne e 60 dB(A) nelle ore notturne nella fascia A corrispondente ai 100 m prossimi all’infrastruttura, e di 65-55 dB(A) nella fascia B di ulteriori 150 m dal limite della fascia A.

Per le aree aeroportuali valgono i disposti dell’art. 6 del D.L. 31.10.97 che statuisce le modalità di “caratterizzazione acustica dell’intorno aeroportuale”, in modo coordinato con la relativa normativa di disciplina del rumore prodotto da aeroporti e aviosuperfici. Nulla di specifico viene precisato dalla D.G.V. del Veneto.

Le fasce di transizione

La Regione Veneto, nella D.G.R. 21.09.93 n. 4313, ha introdotto il concetto innovativo di *fascia di transizione*, con cui cercare di armonizzare e omogeneizzare i livelli di inquinamento acustico sul territorio. Infatti, riprendendo il

senso della "fascia di rispetto stradale", il Legislatore regionale ha intuito la possibilità di riscontrare zone confinanti di classi molto differenti, e tali da determinare pericolose e innaturali escursioni tra i livelli di rumore consentiti.

Introducendo la "fascia di transizione", che è una zona "franca" collocabile in una delle 2 zone contigue e in cui il rumore ammissibile è quello della fascia superiore, la Regione ha inteso definire un'area di decadimento del rumore, in cui esso deve passare dal livello della fascia superiore a quello della fascia inferiore.

Le fasce di transizione sono state previste nei seguenti casi e con le seguenti dimensioni:

- A) Confine tra aree inserite in classe V o VI ed aree inserite in classe III: 50 m.
- B) Confine tra aree in classe V o VI e aree in Classe II: 100 m.
- C) Confine tra aree in classe V o VI e aree destinate a parco urbano e territoriale: 100 m.
- D) Confine tra aree in classe III o IV e aree destinate a parco urbano e territoriale: 50 m.
- E) Confine tra fasce di rispetto viabilistico (classe IV) e aree in Classe I: 50 m.

La Legge quadro sull'inquinamento acustico, "stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando (...) tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente", ha - di fatto - eliminato le fasce di transizione, escludendo l'eventualità di prevedere classi di territorio attigue con destinazioni d'uso disomogenee (e soglie di rumorosità troppo diverse). In linea di principio, ciò non esclude la contiguità di porzioni territoriali rientranti in classi molto differenti (si osservi che, generalmente, tra una classe e quella precedente/sussequente vi è una variazione del limite ammissibile di Livello sonoro pari proprio a 5 dB(A)), ma comporta l'obbligo di una sufficiente omogeneità acustica.

I corsi d'acqua

La Regione Veneto, nella D.G.R. 21.09.93 n. 4313, non si occupa in modo diretto della eventualità di attribuire una fascia di protezione acustica ai corsi d'acqua. Tuttavia, invitando a inserire in Zona I “le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della Legge 8.08.85 n. 431, quando non interessate da usi agricoli e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate”, porta a considerare “aree particolarmente protette” quelle corrispondenti a “fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”, come da art. 146 del D. L.vo 29.10.99 n. 490.

La più recente Legge Urbanistica della Regione Veneto n. 11 del 23.04.2004, all'art. 41 attribuisce poi una “fascia di rispetto” di profondità di “m 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili” finalizzata “alla tutela dei beni, infrastrutture e servizi”.

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI VIGONOVO Aggiornamento 2006

CRITERI PARTICOLARI DI REDAZIONE DEL PIANO

Introduzione

Per l'aggiornamento della zonizzazione del Territorio Comunale di Vigonovo, in accordo con i criteri metodologici forniti dalla normativa regionale (D.G.R. 21.09.93 n. 4313, Allegato A2, P.to 1.0) si è così proceduto:

- zonizzazione redatta su Carta Tecnica Regionale (supporto utilizzo per la rappresentazione del P.R.G.) in scala 1:5000 [*ibidem*, punto 1.0, comma A];
- utilizzo, come base, della zonizzazione acustica previgente, redatta dallo scrivente e approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19 Maggio 2000;
- individuazione di aree con caratteristiche omogenee ed ambiti funzionali significativi [*ibidem*, punto 1.0, comma B];
- utilizzo, ove possibile, di assi viabilistici ed elementi fisici naturali quali elementi di demarcazione dei confini delle zone di classi distinte [*ibidem*, punto 1.0, comma C];
- ricognizione della situazione esistente [punto 1.0, comma D], utilizzando - in aggiunta alle necessarie verifiche sul territorio - tutti gli strumenti

normativi attualmente in vigore e in possesso dell'Amministrazione e, in particolare:

- i) Piano Regolatore Generale (adottato con Delibera C.C. 16.07.1998 e approvato con modifiche d'ufficio con D.G.R. Veneto n. 1658 del 22.06.2001, poi modificato con: Variante parziale adottata con D.C.C. n. 54 del 30.11.2001 e approvata con D.C.C. n. 3 del 20.02.2002; Variante parziale adottata con D.C.C. n. 15 del 15.04.2003 e approvata con D.C.C. n. 48 del 30.09.2003; Variante parziale adottata con D.C.C. n. 49 del 30.09.2003 e approvata con D.C.C. n. 8 del 28.01.2004);
- ii) Delimitazione di centri urbani (come da P.R.G.).

Criteri di zonizzazione

La zonizzazione e l'assegnazione dei parametri di zona alle varie aree è stata calibrata sulla realtà di Vigonovo, così come essa risulta nel mese di Ottobre 2006, in accordo con le indicazioni di P.R.G., ma prescindendo da quanto non ancora in attuazione (infatti, secondo le indicazioni della D.G.R.V. n. 4313, l'azzonamento acustico fotografa e riproduce lo stato di fatto, senza prefigurare scenari futuri).

L'analisi delle attuali cause di inquinamento acustico o rumore nel territorio di Vigonovo, condotta mediante sopralluogo diretto nel territorio, non ha rivelato fonti specifiche ed anomale di rumore. Le cause di inquinamento acustico segnalatesi all'attenzione sono quelle usuali, costituite dalle infrastrutture stradali (specialmente le strade provinciali e qualche asse urbano di attraversamento) e dagli insediamenti industriali e produttivi in genere; minore è la rumorosità delle

aree agricole; rumorosità periodica giornaliera presentano i principali poli attrattori diffusi nel territorio (scuole, chiesa, ufficio postale).

Pertanto, con particolare attenzione si sono considerate:

- a) le aree con attività produttive, specialmente laddove localizzate al di fuori delle ZZ.TT.OO. di competenza (artigianali-industriali);
- b) le aree residenziali dei centri abitati, soprattutto in corrispondenza degli attuali assi di attraversamento e/o penetrazione urbana;
- c) le aree da sottoporre a tutela in relazione all'attività svolta (complessi scolastici, ad esempio), particolarmente quando prossime ad aree funzionalmente diverse;
- d) le aree vincolate o di interesse paesistico-ambientale.

Ciò considerato, si è proceduto alla verifica ed all'aggiornamento della classificazione acustica del territorio, le cui scelte più significative sono appresso descritte:

- A) Sono state individuate 2 tipologie di aree da considerare "particolarmente protette" (I Classe): centri storici di minori dimensioni; aree di interesse paesaggistico-ambientale. Fra i "centri storici" sono stati mantenuti Riviera Naviglio sino a Villa Loredan oltre al nucleo abitato che si sviluppa attorno all'asilo del capoluogo. Si è ritenuto poi di attribuire ai corsi d'acqua presenti sul territorio comunale (fiume Brenta e canale Piovego) una valenza paesaggistico-ambientale, almeno sino ai limiti della fascia di vincolo idrogeologico da P.R.G. (ex L.R. n. 61/85, art. 27), e solo ove una diversa destinazione d'uso non risultasse maggiormente vincolante (ad esempio, la Classe IV di aree ad intensa attività umana). Non si è fatto riferimento alla più ampia fascia di rispetto prevista dalla Legge (150 m, di cui al D. L.vo 29.10.99 n. 490, ovvero 100 m di cui alla L.R. n. 11 del

23.04.2004, art. 41), per incompatibilità fra destinazione d'uso del territorio (fortemente antropizzato) e caratteristiche attese dell'area. L'esistente tronco dell'asse idroviario Padova-Venezia non è stato inserito in Classe I in ragione delle sue attuali caratteristiche di (non) utilizzo che ne determinano l'irrilevanza paesaggistica; la corrispondente fascia di rispetto è stata attribuita alla Classe di destinazione d'uso prevalente, normalmente Classe III. Gli edifici con vincolo ex L. 1089/39 non sono stati inseriti in apposita classe, al fine di limitare il frazionamento del territorio creando innaturali "oasi" in contrasto con la destinazione d'uso dell'area in cui essi si inseriscono. In generale, i beni vincolati non sono stati necessariamente inseriti nella Classe a massima protezione acustica; motivi di discriminazione sono stati: la localizzazione puntuale del bene da tutelare; la sua destinazione d'uso non congruente con un elevato livello di protezione; la concomitante presenza di cause di declassamento dell'area (ad esempio, per zone di valore ambientale soggette ad attività agricole ovvero insediate si sono previsti livelli sonori ammissibili più elevati, come richiesto dalla Normativa).

- B) Considerando lo sviluppo e la natura degli insediamenti abitativi esistenti, le attuali condizioni di esercizio della rete infrastrutturale, urbana ed extraurbana, principale e secondaria, si è ritenuto di individuare 6 zone da inserire in Classe II: 1 in Tombelle, 1 in Celeseo, 1 in Galtà e 3 nel capoluogo. Tale scelta è stata determinata dal carattere prettamente residenziale degli insediamenti ivi presenti, o perché di recente urbanizzazione, o per l'isolamento della localizzazione.
- C) Tutte le zone agricole indicate tali dall'attuale P.R.G. (e conseguentemente utilizzate) sono state collocate in Classe III. Nella stessa classe sono state collocate aree che, pur attribuibili a zone di

maggior tutela, presentano fonti occasionali di modesta rumorosità (dovute ad attività umane, traffico limitato...).

- D) Le zone industriali, avendo presenza di abitazioni sparse, sono state inserite in Classe V, come da normativa. Sono state individuate 3 aree industriali, 2 in Tombelle ed 1 a Galtà.
- E) Non si sono ravvisate aree esclusivamente industriali (Classe VI).
- F) Unità produttive “fuori zona” sono state attribuite alla Classe prevalente del territorio in cui sono inserite. Infatti, non è pensabile di definire una Classe per singolo insediamento e, comunque, ciò è escluso dalla D.G.R.V. n. 4313 che impone di evitare la frammentarietà della zonizzazione.
- G) Le aree residenziali sono state collocate in Classe II, III o IV, secondo le indicazioni fornite dalla tabella di cui all’art. 4.0 dell’Allegato A2 (*Criteri metodologici*). Sono state inquadrare in Classe IV le aree urbane residenziali interessate direttamente o indirettamente da intenso traffico veicolare, con significativa presenza di attività commerciali e uffici, nonché prevalentemente le aree site in centro abitato. In Classe III sono state collocate le aree rimanenti, non rientranti in Classe II.
- H) Per quanto riguarda le strade, si è applicato il criterio delle fasce di pertinenza introdotto dal D.P.R. n. 142/2004, che ha assunto particolare valenza nei centri abitati, ove il frazionamento della rete stradale ha determinato l’inserimento di ampie aree nelle fasce di pertinenza acustica stradale, ciò “prevalendo” sul consueto criterio di zonizzazione basato sulla destinazione d’uso del territorio.

Infrastrutture stradali

Le strade di Vigonovo, interessate dalla zonizzazione acustica, si suddividono, dal punto di vista amministrativo, nelle seguenti categorie:

- Strade Provinciali (n. 17 e 20 di Venezia, n. 40d di Padova)
- Strade Comunali;
- Strade private.

Dal punto di vista tecnico-funzionale, in mancanza di una classificazione approvata, si è ritenuto di collocare le strade nelle seguenti categorie:

- Strade extraurbane secondarie (C, ai sensi D.L.vo n° 285 del 30.04.92, Nuovo Codice della Strada)
- Strade urbane di quartiere (E, ibidem)
- Strade urbane ed extraurbane locali (F, ibidem)

Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 142/2004, si è così proceduto:

- a. Le strade extraurbane secondarie (es. Strade Provinciali, fuori dei centri abitati) sono state inserite in una fascia di 150 m (100 fascia A e 50 fascia B, sottotipo acustico Cb), con limiti differenziati per ore diurne e notturne, ma riconducibili a quelli di una Classe acustica V o IV di territorio;
- b. Le Strade urbane di quartiere e locali (urbane ed extraurbane) sono state inserite in una fascia di 30 m, con limiti differenziati per ore diurne e notturne, ma riconducibili a quelli di una Classe acustica IV di territorio (per scelta progettuale).

Per i ricettori sensibili interni alle suddette fasce (evidenziati appositamente nelle tavole grafiche del Piano) vale quanto disposto dal D.P.R. n. 142/2004: i limiti di immissione per scuole (ed eventuali ospedali, case di cura e di riposo, ecc.), devono essere definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C

allegata al D.P.C.M. 14.11.97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/1995.

Padova, Novembre 2006

Prof. Ing. Marco Pasetto

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE DI VIGONOVO
Aggiornamento 2006**

INDICE

Paragrafo	Pagina
CRITERI GENERALI DI REDAZIONE DEL PIANO	2
Premessa	2
INDIRIZZI NORMATIVI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI	5
INDIRIZZI DELLA REGIONE VENETO PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI	11
Criteri informativi della D.G.R.V. n. 4313	11
Criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane	14
Infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali	15
Le fasce di transizione	17
I corsi d'acqua	19
CRITERI PARTICOLARI DI REDAZIONE DEL PIANO	20
Criteri di zonizzazione	21
Infrastrutture stradali	25